



Accordo Quadro Regionale  
Ammortizzatori sociali in deroga 2013

Il giorno 11 marzo dell'anno 2013, presso il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Ufficio Lavoro e Territorio della Regione Basilicata si è riunito il Tavolo di Coordinamento in materia di ammortizzatori sociali in deroga per la definizione, in ambito regionale, delle procedure di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, presieduto dall'Assessore On.le Vincenzo Viti e dall'Assessore Marcello Pittella.

All'incontro sono intervenuti:

- CONFINDUSTRIA BASILICATA
- Federazione Regionale API BASILICATA
- CGIL BASILICATA
- CISL *Camacho*
- UIL *[Signature]*
- UGL *[Signature]*
- CISAL *[Signature]*
- CONFARTIGIANATO *[Signature]*
- CONFCOMMERCIO
- C.N.A.
- CONF.S.A.L.
- CONFESERCENTI
- LEGA COOPERATIVE
- CONF COOPERATIVE
- CONFIMPRESEITALIA
- CASA
- ITALIA LAVORO U.T. BASILICATA *[Signature]*
- DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
- DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS
- DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE
- UNITA INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO DELLE AZIONI A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE
- ABI

Sono presenti altresì:

- il Dirigente della Direzione Regionale INPS (in qualità di consulente)
- Italia Lavoro - UT - Basilicata
- Comune di Ferrandina



VISTI

- l'articolo 19 della legge n. 2 del 28.01.2009 e s.m.i.;
- l'art. 7-ter della legge n. 33 del 2009 e successive modificazioni;
- il decreto interministeriale del 19 maggio 2009 n. 46441;
- l'art. 12 del Decreto Interministeriale n. 46441/2009, "Decadenza dal trattamento di sostegno del reddito",
- l'art. 33, comma 21 della legge 12 novembre 2011 n. 183;
- art. 2 commi 64, 65, 66 e l'art. 3, comma 17, della legge 92/2012;
- l'Intesa Stato-Regioni sottoscritta il 26 novembre 2012;
- legge 228 del 24 dicembre 2012

LE PARTI

in presenza della grave crisi che continua a manifestarsi colpendo drammaticamente l'economia lucana confermano anche per l'anno 2013 la consolidata azione strategica regionale adottata, che ha consentito la tutela dei lavoratori colpiti da riduzioni e cessazioni dell'attività produttiva, e attraverso le azioni di politica attiva ha offerto ai lavoratori opportunità di ricollocazione e alle aziende la ripresa dell'attività

prendono atto che

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 20 dicembre 2012 ha precisato che i trattamenti in deroga relativi all'anno 2013 dovranno essere posti a carico delle risorse attribuite alle Regioni nel 2013 a valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 65, della legge 92/2012;
- L'Intesa Stato-Regioni -P.A. del 22 novembre 2012 al punto 11 ha stabilito la ripartizione di 650 milioni di euro alle Regioni e P.A. e 150 milioni di euro per le imprese plurilocalizzate;
- Il piano di riparto tra Regioni -P.A., definito secondo il criterio dell'andamento storico della spesa per gli ammortizzatori sociali in deroga nel quadriennio 2009/2012, come risultante dai certificati dell'INPS, ha riguardato l'80% dello stanziamento, rinviando la ripartizione della quota rimanente del 20% ad una ulteriore decisione del Coordinamento delle Regioni;
- Il Ministero del Lavoro ha trasmesso alla Regione Basilicata il testo dell'Accordo con cui vengono assegnate alla Regione risorse per un ammontare pari a € 5.882.656,93;

CONVENGONO

di sottoscrivere il presente accordo stabilendo quanto segue:

1. l'erogazione degli ammortizzatori in deroga è concessa anche per l'anno 2013, pur tenendo conto della momentanea minore disponibilità finanziaria rispetto agli anni precedenti, secondo gli orientamenti innanzi riportati;
2. le clausole derivanti da successive disposizioni normative o regolamentari o contenute in modifiche degli Accordi Stato - Regioni sono di diritto inserite nel presente Accordo



anche in sostituzione di clausole che dovessero eventualmente risultare difformi rispetto alla disciplina sopravvenuta;

3. le Parti si incontreranno entro il 30 aprile per una verifica del finanziamento degli interventi;
4. il presente Accordo ha validità dal 01.01.2013 al 31.12.2013, fatto salvo eventuali modifiche e/o integrazioni legislative e/o intese istituzionali che dovessero intervenire nel periodo di vigenza stabilita nel presente verbale e le parti si incontreranno per adeguare il presente accordo alle intervenute modifiche del quadro legislativo;

### Risorse

Le risorse finanziarie attribuite sono destinate alla concessione in deroga degli ammortizzatori sociali per tutte quelle situazioni di crisi aziendale e di particolare gravità occupazionale non previste dalla normativa ordinaria e precisamente:

- a) CIG in deroga;
- b) Mobilità in deroga.

L'erogazione dell'ammortizzatore sociale in deroga, nel limite delle somme disponibili avverrà, previa verifica delle predette disponibilità, mensilmente fino ad esaurimento delle stesse.

**La Cig e la mobilità in deroga sono disciplinate nell'allegato documento "Linee operative per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013".**

Le Parti, approvano il documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro Regionale **"Linee operative per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013"** che disciplinano la gestione degli Ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

ASSESSORE \_\_\_\_\_

ASSESSORE \_\_\_\_\_

CONFINDUSTRIA BASILICATA \_\_\_\_\_

Federazione Regionale API BASILICATA \_\_\_\_\_

CGIL BASILICATA \_\_\_\_\_

CISL \_\_\_\_\_

UIL \_\_\_\_\_



REGIONE BASILICATA

UGL. P. Bonelli Dupla

CISAL [Signature]

CONFARTIGIANATO [Signature]

CONFCOMMERCIO [Signature]

C.N.A. [Signature]

CONF.S.A.L. [Signature]

CONFESERCENTI [Signature]

LEGA COOPERATIVE [Signature]

CONFCOOPERATIVE [Signature]

CONFIMPRESEITALIA [Signature]

CASA [Signature]

ITALIA LAVORO U.T. BASILICATA [Signature]

DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
REGIONALE DEL LAVORO [Signature]

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS [Signature]

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVA [Signature]

UNITA INTERDIPARTIMENTALE DI  
COORDINAMENTO DELLE AZIONI A  
TUTELA DELL'OCCUPAZIONE [Signature]

ABI [Signature]

# Basilicata 2007 | 2013

**REGIONE BASILICATA**

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT

## LINEE OPERATIVE

## PER LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

2013

PER LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

2013

## LINEE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2013

Per l'anno 2013 sono definiti i seguenti criteri operativi ai sensi della legislazione e delle disposizioni amministrative vigenti per il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga nella Regione Basilicata.

Le presenti linee guida hanno validità fino al 31.12.2013 ai soli fini delle procedure individuate.

Le tipologie di intervento sono:

- a) CIG in deroga ;
- b) Mobilità in deroga;

la Cig e la mobilità in deroga sono concesse, ove spettanti ai lavoratori dipendenti da aziende operanti in tutti i settori produttivi, escluso il settore edile; sono esclusi: i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori domestici, i dirigenti quadri, i soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato.

I percorsi di politiche attive per la CIG saranno coerenti con le necessità espresse dall'azienda e per i lavoratori in mobilità con il proprio percorso di ricollocazione.

### SISTEMA DI GESTIONE ANTICRISI

Il Sistema per la gestione delle domande di CIG in deroga e mobilità in deroga adottato dalla Regione Basilicata e operativo da luglio 2010 permette ai soggetti obbligati e abilitati di inviare le domande di cassa integrazione in deroga e di mobilità in deroga.

A conclusione dell'esperimento dell'esame congiunto con esito positivo l'Ufficio Lavoro e Territorio – Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport della Regione Basilicata - (d'ora in avanti chiamato Ufficio) procederà alla trasmissione all'INPS dell'autorizzazione al pagamento dell'indennità. In questo modo l'ente erogatore, previa verifica dei requisiti soggettivi, procede contestualmente con il pagamento delle indennità previste.

Utilizzando analoghi strumenti di cooperazione applicativa, le Province di Potenza e Matera e i rispettivi Centri per l'Impiego avranno immediata conoscenza dei lavoratori interessati dagli interventi di sostegno al reddito, e quindi potranno avviare le procedure di politica attiva previste dalla norma.

Sulla base di quanto previsto dalla Legge 2 del 2009, il lavoratore percettore di misure di sostegno al reddito è tenuto a partecipare alla realizzazione di percorsi di politica attiva.

I soggetti già accreditati al sistema dell'invio delle Comunicazioni Obbligatorie potranno accedere al Sistema Anticrisi con le medesime credenziali di accesso. Diversamente si dovrà procedere con una nuova richiesta di accreditamento al sistema per l'invio on line.

## CIG IN DEROGA:

### Soggetti

#### Aziende

La CIG in deroga è concessa ai dipendenti di imprese aventi unità produttive situate nel territorio della Regione Basilicata, operanti in tutti i settori produttivi, escluso il settore edile, che procedono alla riduzione, sospensione temporanea o cessazione, totale o parziale, dell'attività lavorativa, che non possono usufruire degli Ammortizzatori ordinari, ai sensi delle norme vigenti in materia o che possano utilizzare lo strumento dei contratti di solidarietà.

#### Requisiti

L'accesso ai trattamenti in deroga può essere autorizzato, ove spettante, in presenza dei requisiti indicati dall'art. 7-ter – comma 6 – della Legge n. 33 del 09/04/09 o che:

1. hanno completato l'utilizzo della CIGO e non possono ricorrere alla Cassa Integrazione Straordinaria;
2. non possono richiedere il trattamento di CIGS al Ministero del Lavoro per il mancato decorso del periodo di cui all'art. 1, comma 5, della Legge n. 223/91 (la concessione della CIG in deroga, potrà essere autorizzata limitatamente al periodo necessario per l'attivazione della nuova istanza al Ministero);
3. aziende, con contratto di appalto ai sensi dell'art. 1655 del c.c., i cui dipendenti sono addetti in modo prevalente o continuativo nelle attività, che non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge n. 223/91, e che a causa di situazioni di crisi dell'impresa presso cui viene svolta la propria attività, ha, di conseguenza, la necessità di dover effettuare sospensioni o riduzioni di orario e non può ricorrere ad alcuno strumento ordinario, può chiedere la concessione della CIG in deroga solo per i periodi di sospensione dell'attività della committente che ha dato luogo all'applicazione della CIGS /CIGO;
4. aziende cessate o sottoposte a procedure concorsuali interessate da processi di ricollocazione.

La CIG in deroga può essere richiesta da datori di lavoro imprenditori e non imprenditori operanti nel territorio della Regione Basilicata che abbiano utilizzato tutti gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione per le sospensioni e/o riduzione dell'attività lavorativa.

## Lavoratori

Possono beneficiare dell'integrazione salariale i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro ammessi al trattamento, con contratto :

- a tempo indeterminato
- a tempo determinato
- di Apprendistato
- di Somministrazione (a tempo determinato o indeterminato)
- a domicilio (INPS, messaggio n. 1908 del 20.01.2010)
- a soci lavoratori delle imprese cooperative, compresi quelli in regime ex DPR 602/72.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato la durata della CIG non può andare oltre la scadenza naturale del contratto.

Per i lavoratori assunti nel corso degli anni 2012 – 2013 la durata dei trattamenti di CIG in deroga non potrà superare l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro prima del ricorso alla CIG. I datori di lavoro richiedenti la CIG in deroga dovranno indicare espressamente nella domanda nonché nel SR100 trasmesso all'INPS i nominativi di tali lavoratori.

Per i lavoratori somministrati che prestano l'attività lavorativa alle dipendenze di utilizzatori che abbiamo richiesto la CIG l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga è consentito solo per la durata del contratto in essere, senza la previsione di proroghe del contratto di somministrazione.

Sono esclusi: i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori domestici, i dirigenti quadri, i soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato.

## Requisiti

- ~ i lavoratori subordinati devono avere una anzianità lavorativa, presso la ditta richiedente il trattamento, di almeno 90 giorni alla data della richiesta. Nel computo sono comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che:
  - non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni;
  - il lavoratore operi in regime di monocommittenza;
  - il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare).
- ~ I lavoratori somministrati devono aver maturato un'anzianità aziendale minima di 90 giorni, riferiti all'azienda utilizzatrice e possono anche essere non continuativi ma derivanti dal cumulo di più missioni effettuate nei 12 mesi precedenti l'inizio della sospensione. Ai fini del requisito dell'anzianità, nei casi di cambio di appalto,

trasferimento d'azienda ecc. si tiene conto anche dei periodi di lavoro svolti presso l'impresa precedente.

- ~ gli apprendisti l'anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno 90 giorni
- ~ i lavoratori a domicilio il requisito contributivo è di 90 giorni di anzianità lavorativa presso l'azienda che li pone in CIG.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai lavoratori alla data di presentazione della domanda della CIG in deroga, che avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione con esito positivo dell'esame congiunto.

Considerata la particolare specificità del lavoro in somministrazione, la valutazione dei requisiti per l'accesso alle predette misure di sostegno al reddito a tali lavoratori avviene con le seguenti modalità:

1. L'anzianità di servizio utile va considerata come anzianità di lavoro maturata nel settore presso una o più Agenzie in quanto datori di lavoro;
2. Stante la natura temporanea delle prestazioni e le discontinuità lavorative intercorrenti tra le stesse, i periodi di lavoro utili vanno considerati, sia per la cassa che per la mobilità, come periodi cumulabili tra di loro all'interno del periodo di riferimento previsto;
3. Ai fini della mobilità, l'anzianità di servizio, va intesa a far data dalla instaurazione del primo rapporto di lavoro tra il lavoratore interessato e una Agenzia.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai lavoratori alla data di presentazione della domanda della CIG in deroga, che avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione con esito positivo dell'esame congiunto.

I lavoratori interessati devono aver reso, presso il Centro per l'impiego, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto alla prestazione.

### Causale

La legge n. 2/2009 individua nelle crisi aziendali o occupazionali le cause che legittimano il ricorso alla CIG in deroga.

La situazione di crisi e/o occupazionale si manifesta nei seguenti casi:

- ✓ Crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari aziendali complessivamente considerati.
- ✓ Mancanza di lavoro, commesse, di prenotazioni o di ordini.
- ✓ Contrazione o cancellazione delle richieste di missione (aziende di somministrazione).
- ✓ Mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro.

- ✓ Sospensione o contrazione dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente.
- ✓ Eventi improvvisi ed imprevisi, quali: incendio, calamità naturali, condizioni metereologiche incerte.
- ✓ Ritardi pagamenti oltre 150 giorni o in caso di appalti o forniture verso la P.A.

Sono esclusi i casi di sospensione programmata dell'attività lavorativa.

### MODALITA' DURATA E DECORRENZA

L'azienda può ricorrere agli ammortizzatori in deroga dopo aver attivato tutti gli strumenti di sostegno del reddito previsti dalla normativa a regime, ivi compreso l'istituto della sospensione per 90 giorni anche non continuativi con l'intervento degli Enti bilaterali, di cui all'art. 19 del d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009. In assenza dell'intervento integrativo degli Enti Bilaterali i periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga.

La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione per le sospensioni e/o riduzione dell'attività lavorativa.

Il trattamento di CIG in deroga, è concesso prioritariamente a quelle aziende che prevedono il rientro in azienda dei lavoratori sospesi.

Nei casi in cui l'azienda denunci un esubero strutturale deve presentare un dettagliato programma di gestione delle eccedenze.

Alle aziende cessate è concesso il trattamento della CIG in deroga con richiesta corredata da piani di ricollocazione e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze.

Alle aziende sottoposte a procedura concorsuale, è concesso il trattamento della CIG in deroga se interessate da processi di ricollocazione anche verso aziende del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze.

I lavoratori a cui è stata riconosciuta la CIG in deroga che non rendono la DID sono esclusi dal beneficio anche per eventuali ulteriori periodi e l'azienda non può inserirli in una successiva richiesta di CIG in deroga;

La CIG in deroga può essere concessa per un periodo massimo di 24 mesi, sulla base dell'effettivo utilizzo delle ore concesse, ivi compresa la prima concessione. L'azienda in crisi dovrà presentare, oltre alla documentazione di rito, il piano di ricollocazione in atto relativo alla gestione degli esuberanti.

Le aziende che non possono ricorrere ad ulteriori ammortizzatori ordinari ovvero CIGS e CIGO ed hanno in essere la ricollocazione dei lavoratori sospesi, potranno far ricorso alla CIG in deroga e presentare oltre alla documentazione di rito il piano di ricollocazione in atto.

Il primo periodo di CIG in deroga concesso non potrà superare i 6 (sei) mesi e comunque in ogni caso lo stesso periodo sarà definito in sede di esame congiunto.

La decorrenza, ed il relativo trattamento non potrà essere retroattivo e decorre dalla data dell'esame congiunto esperito con esito positivo.

La richiesta di periodi successivi alla prima concessione, che non può superare i 6 (sei) mesi, deve essere inoltrata online con le medesime procedure per la richiesta del 1° periodo. La CIG in deroga è concessa anche per più periodi che non possono superare complessivamente i 12 mesi e, comunque non oltre il 31.12.2013.

Ai fini della concessione di ulteriori periodi sarà verificato, tra l'altro, lo svolgimento positivo dei piani intrapresi e la ulteriore definizione di obiettivi e impegni specificatamente rivolti al riassorbimento di esuberanti, alla ricollocazione presso altre aziende, al completamento di iniziative per la riqualificazione professionale. La concessione sarà autorizzata comunque sulla base di ulteriori accordi.

Sono escluse dalla concessione della CIG in deroga le aziende nei confronti dei quali sia stato accertato l'illecito utilizzo del trattamento concesso.

Solo per le richieste di CIG in deroga presentate entro la data della sottoscrizione dell'Accordo Quadro Regionale del 11.03.2013 la decorrenza potrà essere antecedente la data dell'esame congiunto esperito con esito positivo e quindi dalla data di presentazione della richiesta se da tale data sono iniziate le sospensioni/riduzioni dell'attività produttiva.

### La richiesta dell'intervento - Modalità

L'azienda/datore di lavoro compila in via telematica – utilizzando il sistema informativo della regione Basilicata, disponibile sul sito [www.lavoro.basilicata.it](http://www.lavoro.basilicata.it) – la domanda di avvio procedura di CIG in deroga che dovrà poi stampare e firmare dal legale rappresentante, corredata della documentazione in copia **firmata**, del documento di identità del rappresentante legale, della visura camerale, del verbale di consultazione sindacale e della ulteriore documentazione indicata, e inviare in formato cartaceo alla Regione Basilicata – Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport, Ufficio Lavoro e Territorio Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza – **entro 5 giorni dall'invio on line per l'avvio dell'istruttoria**. Alla domanda va allegato – caricandolo nel sistema informativo tramite un'apposita funzione – il verbale dell'accordo sindacale o in sua assenza, la dichiarazione di mancato accordo o di mancata presentazione delle parti sociali.

Con la sottoscrizione del verbale a conclusione dell'esame congiunto esperito con esito positivo, l'azienda/datore di lavoro compila in via telematica, la domanda ufficiale di CIG in deroga, inserendo tutti i dati richiesti sia delle unità operative della Basilicata coinvolte che dei lavoratori per i quali è prevista la CIG (una domanda di CIG in deroga per ogni unità produttiva interessata). La domanda ufficiale dovrà comunque essere stampata, e inviata in formato cartaceo alla Regione Basilicata – Dipartimento Formazione Lavoro

*[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including names like "M. Carli Verrastro" and "Cal/6"]*

Cultura e Sport , Ufficio Lavoro e Territorio Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza –  
**affrancata con l'imposta di bollo di euro 14,62.entro 20 giorni dall'invio on line.**

La domanda è inviata telematicamente alla Regione Basilicata nei casi seguenti:

1. per le aziende che stipulano accordi di CIG o Mobilità in deroga a livello centrale, ovvero presso il Ministero del lavoro l'azienda deve presentare la domanda, per ottenere il decreto di concessione, al Ministero del Lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - e alla Regione Basilicata per le sedi operanti nel suo territorio facendo riferimento all'accordo nazionale ;
2. per le aziende, operanti esclusivamente nel solo territorio regionale, facendo riferimento all'esame congiunto regionale.

### Istruttoria della domanda e rilascio dell'autorizzazione

Le istanze saranno valutate e autorizzate, **secondo l'ordine di inoltro** della domanda telematica, solo in caso di ricezione della documentazione completa e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse alla Regione Basilicata.

L'Ufficio, ai sensi del DPR 218/2000, convocherà la Direzione Territoriale del Lavoro competente territorialmente ove è ubicata la sede operativa dell'azienda, mentre per le aziende aventi unità operative dislocate nelle due Province della Regione sarà convocata la Direzione Regionale del Lavoro di Potenza, l'Azienda richiedente, le parti sociali e l'RSU o RSA per l'esame congiunto.

La decorrenza, ed il relativo trattamento non potrà essere retroattivo e decorre dalla data dell'esame congiunto espletato con esito positivo ai sensi del DPR 218/2000.

Le domande incomplete perderanno l'ordine di graduatoria e verranno riammesse solo a seguito della avvenuta integrazione della documentazione mancante, richiesta dall'Ufficio.

Le istanze che presentano tutti i requisiti necessari, non accolte per carenza di fondi, avranno priorità in caso di distribuzione di risorse non utilizzate.

L'autorizzazione viene comunicata dall'Ufficio con notifica mediante pubblicazione sul BUR del provvedimento per estratto oltre che visibile on line sul sistema informativo. Il testo originale del provvedimento resta a disposizione presso l'Ufficio .

Nel caso di reiezione l'azienda potrà presentare ricorso in opposizione all'Ufficio Lavoro e Territorio entro il termine perentorio di **30** giorni dal ricevimento della comunicazione della reiezione.

Il provvedimento di autorizzazione delle domande, il cui esame congiunto si è svolto con esito positivo sarà inoltrato dall'Ufficio all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (attraverso la cooperazione applicativa).

L'Ufficio emanerà i provvedimenti di autorizzazione di cui al precedente capoverso, esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse in favore della Regione Basilicata,

L'INPS comunicherà tempestivamente all'Ufficio e alle parti sociali i dati relativi alla spesa per competenza 2013.

### Pagamento

Non è più consentita la richiesta di anticipazione all'INPS dell'integrazione salariale, prevista in origine dall'art. 7-ter, comma 3 del D.L. 5/2009, convertito nella L. 33/2009, in mancanza di proroga di tale disposizione nella Legge di stabilità 2013.

L'INPS erogherà l'indennità di sostegno al reddito solo sulla base del provvedimento di autorizzazione regionale

### Adempimenti del lavoratore

I lavoratori dovranno recarsi, **entro 3 giorni dalla sottoscrizione del verbale di esame congiunto presso il Centro per l'impiego** territorialmente competente per il rilascio di una **dichiarazione di immediata disponibilità** a partecipare ad un intervento di politica attiva (art. 19, comma 10, del D.L. n. 185/2008, Circolare INPS n. 75/2009 e Messaggio INPS n. 13613/209).

I lavoratori non residenti nel territorio regionale dovranno rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale presso il Centro per l'Impiego sul cui territorio ha sede l'unità produttiva dell'Azienda.

È responsabilità del datore di lavoro raccogliere le DID firmate da tutti i lavoratori per i quali l'azienda intende richiedere la CIG o la mobilità in deroga.

La DID cartacea rimane in azienda, dove deve essere conservata; il datore di lavoro inserirà poi nella domanda di CIG in deroga (on line sul sistema informativo regionale) l'autodichiarazione che il lavoratore ha sottoscritto la DID.

Presso il Centro per l'impiego i lavoratori concordano le misure di politica attiva del lavoro perfezionando in tal modo la stipula del Patto di servizio, dove le misure concordate fungono da Piano di azione individuale.

In caso di rifiuto alla sottoscrizione della dichiarazione, ovvero anche dopo la sottoscrizione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di una "congrua offerta di lavoro" il lavoratore perde il diritto al trattamento retributivo e previdenziale, fatti salvi i diritti già acquisiti.

Il Centro per l'Impiego comunicherà, i nominativi dei lavoratori che hanno interrotto, senza che ciò sia consentito dalle disposizioni nazionali o regionali, la partecipazione alle misure di politica. Tale interruzione dà luogo alla revoca delle indennità.

Il lavoratore non avrà diritto al trattamento di integrazione del reddito (CIGS o Mobilità in deroga) nei casi previsti nel Patto di Servizio.

### **Adempimenti del datore di lavoro**

Il datore di lavoro deve presentare all'Ufficio l'istanza on line utilizzando la procedura innanzi descritta, relativa a ciascuna unità produttiva e all'INPS.

L'azienda si obbliga a trasmettere all'Ufficio entro le ore 24 della domenica, il calendario settimanale ("Scheda Programmazione Giornaliera") dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale per la settimana successiva.

Ogni eventuale variazione al Calendario Settimanale sarà comunicata alla Regione entro e non oltre le ore 24 del giorno precedente.

### **Adempimenti dei Centri per l'Impiego**

#### **Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)**

Ai sensi dell'art. 19, comma 10 L. n. 2/2009, richiamato nel comma 130 della l. 191/09, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali è subordinato al rilascio da parte del lavoratore della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

L'art. 12 del Decreto Interministeriale n. 46441/2009, "Decadenza dal trattamento di sostegno del reddito", sancisce che il beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito che rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale (l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o riqualificazione professionale di cui ai commi precedenti resta sospeso nel caso in cui il lavoratore sia richiamato in servizio per la ripresa delle attività lavorative), ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, rifiuti un lavoro congruo ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Nei predetti casi i servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro, per il tramite dei servizi competenti, comunicano tempestivamente all'INPS, secondo le modalità definite dall'Istituto stesso, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. A seguito di detta comunicazione l'INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

**MOBILITÀ IN DEROGA:****Soggetti**

La mobilità in deroga è prioritariamente destinata ai lavoratori non beneficiari dell'indennità di mobilità prevista ai sensi della Legge n. 223/91.

**Destinatari**

- a) lavoratori subordinati disoccupati ai sensi della normativa vigente, licenziati nel periodo 01.01.2013 / 31.12.2013, ad eccezione del licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie escludendo le dimissioni per giusta causa senza preavviso secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 163 del 20 settembre 2003, che non sono in possesso dei requisiti per beneficiare dell'indennità ai sensi della legge n. 223/91, o del trattamento di ASPI e di Mini ASPI;
- b) lavoratori subordinati disoccupati ai sensi della normativa vigente, con contratto a tempo determinato e i lavoratori con contratto di somministrazione, licenziati o cessati dal lavoro nel corso del 2013 e che siano esclusi dal trattamento di mobilità ex L. 223/91 e dal trattamento di ASPI e di Mini ASPI;
- c) lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, che, abbiano esaurito il trattamento di ASPI e di Mini ASPI nel corso dell'anno 2013
- d) lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità ex L. 223/91 o di trattamento di ASPI e di Mini ASPI che abbiano esaurito il predetto trattamento nel corso del 2013 e che maturino il requisito pensionistico minimo entro il 31.12.2013 in base all'art. 24 della L. 214 del 22.12.2011 fatte salve eventuali modifiche alla disciplina vigente con esclusione dei lavoratori "salvaguardati" ai sensi dell'art.12, commi 5 e 5bis del D.L. 78/2010 e dell'art.24, comma 14 del D.L. 201/2001 e s.m.i.;
- e) I lavoratori che alla data del 31.12.2012 hanno percepito mobilità in deroga;
- f) lavoratori che hanno terminato la mobilità in deroga al 31.12.2012, e che maturino il requisito pensionistico minimo entro il 31.12.2015 in base all'art. 24 della L. 214 del 22.12.2011 fatte salve eventuali modifiche alla disciplina vigente con esclusione dei lavoratori "salvaguardati" ai sensi dell'art.12, commi 5 e 5bis del D.L. 78/2010 e dell'art.24, comma 14 del D.L. 201/2001 e s.m.i..

**Requisiti**

- a. Lavoratori di cui ai punti a), b), c), d), e), f), devono essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente ed essere residenti nella Regione Basilicata e non devono aver richiesto ed ottenuto la concessione di analogo trattamento di mobilità in deroga da una Regione diversa dalla Basilicata ;

I lavoratori di cui ai punti a), b), c), devono essere interessati nel periodo 01.01.2013 – 31.12.2013 da licenziamento o da cessazione del rapporto di lavoro con esclusione delle dimissioni volontarie; inoltre non devono beneficiare dei trattamenti di cui all'art. 7 della L. 223/91 o di ASPI e di Mini ASPI, inoltre, devono aver maturato presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione da lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo; i lavoratori in somministrazione devono provenire da aziende in cessazione di attività o in procedura concorsuale, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di effettivo lavoro, presso l'azienda ove cessa il rapporto di lavoro e si considerano validi anche i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, che al termine della fruizione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, dell'ASPI o dell'indennità di mobilità, si trovino in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente ( messaggio INPS n. 8255 del 24/3/2010).

Il trattamento di mobilità viene riconosciuto ai lavoratori residenti nel territorio della Regione Basilicata esclusi dal diritto alla percezione della indennità di mobilità ex L. 223/91, di ASPI e MiniASPI.

Ai lavoratori di cui ai punti d), sarà riconosciuta la mobilità in deroga dalla data di cessazione della mobilità ordinaria e di ASPI e MiniASPI .

I lavoratori apprendisti e soci di cooperative costituite ex DPR 602/70, non erano soggette fino al 31.12.2012 all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, dal 01.01.2013 ai sensi dell'art. 2, comma 20, della L. 92/2012 è riconosciuta la fruizione dell'ASPI e MiniASPI, pertanto essi rientrano nei lavoratori destinatari della mobilità in deroga di cui al punto d).

Le autorizzazioni saranno effettuate mensilmente sulla certificazione INPS delle risorse disponibili.

L'INPS comunicherà mensilmente all'Ufficio e alle parti sociali i dati relativi alla spesa per competenza 2013.

#### Modalità operative

Ai fini del calcolo del requisito di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con

esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. (art. 7-ter, comma 6, D.L. n. 5/2009; INPS circ. n. 75/2009).

Sono esclusi i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata stessa.

L'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga è, altresì, subordinata al rilascio da parte del lavoratore interessato di una *dichiarazione di immediata disponibilità* a partecipare ad un intervento di politica attiva presso il Centro per l'Impiego competente. Nel caso di lavoratori in mobilità la dichiarazione da parte del lavoratore dovrà comprendere anche l'accettazione di un'offerta di lavoro. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo, il destinatario del trattamento perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati (art. 19, comma 10, D.L. n. 185/2008; INPS circ. n. 75/2009; mess. n. 13613/2009).

### DURATA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento di mobilità in deroga viene riconosciuto fino al 30.04.2013.

Ai lavoratori di cui al punto e) è concessa fino al 30 aprile 2013.

Il lavoratore apprendista può accedere all'ammortizzatore in deroga successivamente o in mancanza dell'intervento degli Enti Bilaterali, di cui all'art.19 del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni della L.n. 2/2009. In assenza dell'intervento integrativo degli Enti Bilaterali, i periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente al trattamento in deroga.

### Invio della domanda

Per i lavoratori di cui al punto a) l'azienda/datore di lavoro compila in via telematica – utilizzando il sistema informativo della regione Basilicata, disponibile sul sito [www.lavoro.basilicata.it](http://www.lavoro.basilicata.it) – la domanda di mobilità in deroga. Alla domanda va allegato – caricandolo nel sistema informativo tramite un apposita funzione – il verbale dell'accordo sindacale. L'azienda dovrà poi inviare la domanda stampata, corredata della documentazione in copia **firmata**, del documento di identità del rappresentante legale, della visura camerale, del verbale di consultazione sindacale e della ulteriore documentazione indicata, ed inviata in formato cartaceo alla Regione Basilicata – Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport, Ufficio Lavoro e Territorio Via Vincenzo verrastro, 8 – 85100 Potenza – **entro 5 giorni dall'invio on line**.

Con la sottoscrizione del verbale a conclusione dell'esame congiunto, l'azienda/datore di lavoro compila in via telematica, la domanda ufficiale di mobilità in deroga, inserendo tutti i dati richiesti. La domanda ufficiale dovrà comunque essere stampata, e inviata in formato cartaceo alla Regione Basilicata – Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport,

Ufficio Lavoro e Territorio Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza – **affrancata con l'imposta di bollo di euro 14,62. entro 20 giorni dall'invio on line.**

Il Centro per l'Impiego, fermo restando i successivi controlli da parte di INPS effettua l'accertamento dei requisiti soggettivi d'accesso al trattamento. Solo in caso di esito positivo farà compilare al lavoratore il Modello INPS, farà sottoscrivere la DID e il Piano di Azione Individuale.

I lavoratori devono inoltrare l'istanza compilata al Centro Impiego Mod INPS online alla sede INPS competente

L'INPS verificherà il possesso dei requisiti previsti dalla norma e quelli soggettivi e trasmetterà telematicamente, attraverso la cooperazione applicativa, all'Ufficio Lavoro e Territorio il file dei lavoratori aventi diritto per le procedure di autorizzazione

### Adempimenti del datore di lavoro

L'azienda dà comunicazione scritta alle Rappresentanze sindacali unitarie, alle Organizzazioni di categoria e p.c. alla Regione Basilicata Ufficio Lavoro e Territorio. L'azienda dopo la fase di consultazione con le OO.SS. dei lavoratori invia la richiesta di esame congiunto all'Ufficio Lavoro e Territorio che provvederà a convocare la Parti. L'azienda, dopo l'esito positivo dell'esame congiunto, effettua i licenziamenti.

### Adempimenti del lavoratore

I lavoratori di cui al punto a) devono recarsi, **entro 3 giorni ore dalla sottoscrizione del verbale di esame congiunto presso il Centro per l'impiego** territorialmente competente. Il Centro per l'Impiego, fermo restando i successivi controlli da parte di INPS effettua l'accertamento dei requisiti soggettivi d'accesso al trattamento. Solo in caso di esito positivo farà compilare al lavoratore il Modello INPS, far sottoscrivere la DID e il Piano di Azione Individuale. Il lavoratore deve inoltrare l'istanza compilata al Centro Impiego Mod INPS online alla sede INPS competente

Il lavoratori di cui ai punti b), c), d) e), f), dell'Accordo Quadro Regionale sottoscritto in data 11.03.2013, devono recarsi al Centro per l'Impiego competente territorialmente per l'iscrizione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento (licenziamento, fine trattamento di mobilità, ASPI e MiniAspi).

Il Centro per l'Impiego, fermo restando i successivi controlli da parte di INPS effettua l'accertamento dei requisiti soggettivi d'accesso al trattamento. Solo in caso di esito positivo farà compilare al lavoratore il Modello INPS, far sottoscrivere la DID e il Piano di Azione Individuale.

I lavoratori devono inoltrare l'istanza online alla sede INPS competente indicando obbligatoriamente nel campo "Note" il tipo di prestazione richiesta.

Il Centro per l'Impiego trasmetterà alla sede INPS competente il MOd. INPS sottoscritto dal lavoratore.

Il lavoratore non avrà diritto al trattamento d'integrazione del reddito nei casi previsti nel Patto di Servizio.

I lavoratori di cui al punto e) devono esclusivamente recarsi al Centro per l'impiego per sottoscrivere la DID entro il 15.04.2013.

Il lavoratore destinatario dell'indennità di mobilità in deroga decade dal trattamento medesimo, ai sensi dell'art.4, comma 41 della legge 92/2012, quando:

- a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad un'iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti, o non vi partecipi regolarmente;
- b) non accetti un'offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità a cui ha diritto.

Tali disposizioni si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 Km dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici (art.4, comma 42 legge 92/2102).

Il Centro per l'Impiego è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio e all'INPS territorialmente competente tale evenienza, al fine dell'adozione dei provvedimenti conseguenti (art.4, comma 44 della legge 92/2012).

Avverso i provvedimenti di decadenza emanati dall'INPS è ammesso ricorso al Comitato Provinciale INPS (art.4, comma 45 legge 92/2012).

### Adempimenti dei Centri per l'Impiego

#### Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) –

Il Centro per l'Impiego, fermo restando i successivi controlli da parte di INPS effettua l'accertamento dei requisiti soggettivi d'accesso al trattamento. Solo in caso di esito positivo farà compilare al lavoratore il Modello INPS, far sottoscrivere la DID e il Piano di Azione Individuale.

Ai sensi dell'art. 19, comma 10 L. n. 2/2009, richiamato nel comma 130 della l. 191/09, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali è subordinato al rilascio da parte del lavoratore della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

L'art. 12 del Decreto Interministeriale n. 46441/2009, "Decadenza dal trattamento di sostegno del reddito", sancisce che il beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito che rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di partecipare a un percorso di riqualificazione

professionale (l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o riqualificazione professionale di cui ai commi precedenti resta sospeso nel caso in cui il lavoratore sia richiamato in servizio per la ripresa delle attività lavorative), ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, rifiuti un lavoro congruo ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Nei predetti casi i servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro, per il tramite dei servizi competenti, comunicano tempestivamente all'INPS, secondo le modalità definite dall'Istituto stesso, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. A seguito di detta comunicazione l'INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

### Incompatibilità e in cumulabilità

L'indennità di mobilità in deroga è incompatibile con qualsiasi trattamento previdenziale e pensionistico eventualmente spettante per il medesimo periodo.

Unica eccezione riguarda la possibilità, per il titolare di assegno di invalidità, di optare fra la percezione dell'assegno stesso oppure dell'indennità di mobilità in deroga; in questo secondo caso, l'assegno di invalidità sarà sospeso per la durata del diritto a percepire l'indennità di mobilità in deroga.

Per quanto riguarda l'attività lavorativa dipendente valgono le regole di sospensione o di decadenza previste per l'indennità di mobilità di cui agli artt. 8 e 9 della legge 223/1991, compresa la decadenza se il beneficiario non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione al competente INPS del lavoro prestato ai sensi dell'art.8, comma 6, della suddetta legge.

Le prestazioni accessorie di natura meramente occasionale (voucher), come definite dall'art.1, comma 32 lettera a) della legge 92/2012, possono essere rese nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo nell'anno solare da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

E' previsto inoltre che l'Inps provveda a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (L. 134/2012 art. 46 bis lettera d) – Circolare Inps 142/2012).



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO,  
CULTURA E SPORT

Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza  
Tel. +39 0971 666105/ Fax +39 0971 666146

## ACCORDO QUADRO INTEGRATIVO ANNO 2013

Il giorno 11 marzo dell'anno 2013, presso il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Ufficio Lavoro e Territorio della Regione Basilicata si è tenuto un incontro per la definizione di una specifica misura per i lavoratori ultracinquantacinquenni presieduto dall'Assessore On.le Vincenzo Viti e dall'Assessore M. Pittella

All'incontro sono intervenuti:

- CONFINDUSTRIA BASILICATA
- Federazione Regionale API BASILICATA
- CGIL BASILICATA
- CISL *Caruato*
- UIL *Caruato*
- UGL *Caruato*
- CISAL *Caruato*
- CONFARTIGIANATO *M. L. M.*
- CONFCOMMERCIO
- C.N.A.
- CONF.S.A.L.
- CONFESERCENTI
- LEGA COOPERATIVE
- CONF COOPERATIVE
- CONFIMPRESEITALIA
- ITALIA LAVORO U.T. BASILICATA
- DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
- DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS
- UNITA INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO DELLE AZIONI A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE
- ABI

Sono presenti altresì:

- il Dirigente della Direzione Regionale INPS (in qualità di consulente)
- Italia Lavoro - UT - Basilicata
- Comune di Ferrandina

### PREMESSO CHE

nella riunione odierna viene affrontato la problematica relativa alla la definizione di una specifica misura per i lavoratori ultracinquantacinquenni, limitatamente all'anno 2013;

*[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including "Caruato", "M. L. M.", and others.]*



**VISTO** il messaggio INPS n. 025277 del 07.10.2010 "Concessione di indennità di mobilità in deroga a lavoratori licenziati e in stato di disoccupazione non indennizzato da interventi di sostegno al reddito da lungo tempo"

**VISTO** l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 N. 214;

**CONSIDERATO** che nell'Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 12.02.2009 è stato evidenziato, tra l'altro, che non è possibile erogare gli ammortizzatori sociali per motivi diversi o comunque non collegabili a quelli che hanno determinato l'attuale eccezionale stato di crisi occupazionale

### Le Parti convengono

E' riconosciuto per l'anno 2012 e precisamente dal 01.01.2013 al 31.12.2013, la mobilità in deroga, ai lavoratori, residenti nel territorio regionale, ex dipendenti di aziende in crisi, ivi compresi i settori dell'edilizia e dell'agricoltura, di seguito riportati:

- lavoratori ultracinquantacinquenni, non in grado di completare la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per il pensionamento anticipato o di vecchiaia che risultino disoccupati alla data del 1° gennaio 2013 il cui rapporto di lavoro sia cessato nell'anno 2012. Tali lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  1. alla data del 1° gennaio 2013 abbiano compiuto i 55 anni di età;
  2. risultino disoccupati alla data del 1° gennaio 2013;
  3. nella verifica del requisito per l'accesso, sulla base della normativa vigente, alla pensione di vecchiaia/anticipata si deve tener conto della ipotetica contribuzione figurativa al periodo dall'1.01.2013 al 31.12.2017;
  4. residente nel territorio regionale e licenziato da aziende non operanti nel territorio regionale;
  5. residente in Basilicata licenziato da azienda con stabilimento in Regione Basilicata anche se con accentramento contributivo in altre regioni.

Ai predetti lavoratori la mobilità in deroga sarà riconosciuta fino al 30.04.2013 previa verifica dei requisiti soggettivi da parte dell'INPS nonché della normativa vigente in materia. Le domande dovranno essere presentate alle competenti sedi INPS a cura degli interessati entro e non oltre il 02.04.2013 pena la decadenza dell'eventuale diritto alla percezione dell'ammortizzatore.

I lavoratori devono inoltrare l'istanza online alla sede INPS competente indicando obbligatoriamente nel campo "Note" il tipo di prestazione richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto.

ASSESSORI

CONFINDUSTRIA BASILICATA



REGIONE BASILICATA

Federazione Regionale API BASILICATA

CGIL BASILICATA

CISL

UIL

UGL

CISAL

CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO

C.N.A.

CONF.S.A.L.

CONFESERCENTI

LEGA COOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE

CASARTIGIANI

CONFIMPRESEITALIA

ITALIA LAVORO U.T. BASILICATA

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS

UNITA INTERDIPARTIMENTALE DI  
COORDINAMENTO DELLE AZIONI A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE

COMUNE DI FERRANDINA



REGIONE BASILICATA

## ACCORDO QUADRO INTEGRATIVO ANNO 2012

Il giorno 11 marzo dell'anno 2013, presso il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Ufficio Lavoro e Territorio della Regione Basilicata si è tenuto un incontro per la definizione di una specifica misura per i lavoratori ~~ex~~ ultracinquantacinquenni presieduto dall'Assessore On.le Vincenzo Viti e dall'Assessore M. Pittella

All'incontro sono intervenuti:

- CONFINDUSTRIA BASILICATA
- Federazione Regionale API BASILICATA
- CGIL BASILICATA *pres. dhy*
- CISL *Caruato*
- UIL
- UGL
- CISAL
- CONFARTIGIANATO
- CONFCOMMERCIO
- C.N.A.
- CONF.S.A.L.
- CONFESERCENTI
- LEGA COOPERATIVE
- CONF COOPERATIVE
- CONFIMPRESEITALIA
- ITALIA LAVORO U.T. BASILICATA
- DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
- DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS
- UNITA INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO DELLE AZIONI A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE
- ABI

Sono presenti altresì:

- il Dirigente della Direzione Regionale INPS (in qualità di consulente)
- Italia Lavoro - UT - Basilicata
- Comune di Ferrandina

### PREMESSO CHE

nella riunione odierna viene affrontato la problematica relativa alla la definizione di una specifica misura per i lavoratori ultracinquantacinquenni, limitatamente all'anno 2012 e vengono approvati all'unanimità i verbali sottoscritti presso il dipartimento Attività Produttive della regione Basilicata il 15.02.2013 e l'11.03.2013;;



REGIONE BASILICATA

relativamente ai lavoratori ultracinquantacinquenni:

**VISTO** il messaggio INPS n. 025277 del 07.10.2010 "Concessione di indennità di mobilità in deroga a lavoratori licenziati e in stato di disoccupazione non indennizzato da interventi di sostegno al reddito da lungo tempo"

**VISTO** l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 N. 214;

**CONSIDERATO** che nell'Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 12.02.2009 è stato evidenziato, tra l'altro, che non è possibile erogare gli ammortizzatori sociali per motivi diversi o comunque non collegabili a quelli che hanno determinato l'attuale eccezionale stato di crisi occupazionale

#### Le Parti convengono

E' riconosciuto per l'anno 2012 e precisamente dal 01.01.2012 al 31.12.2012, la mobilità in deroga, ai lavoratori, residenti nel territorio regionale, ex dipendenti di aziende in crisi, ivi compresi i settori dell'edilizia e dell'agricoltura, di seguito riportati:

- lavoratori ultracinquantacinquenni, non in grado di completare la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per il pensionamento anticipato o di vecchiaia che risultino disoccupati alla data del 1° gennaio 2012 il cui rapporto di lavoro sia cessato nell'anno 2011. Tali lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. alla data del 1° gennaio 2012 abbiano compiuto i 55 anni di età;
2. risultino disoccupati alla data del 1° gennaio 2012;
3. nella verifica del requisito per l'accesso, sulla base della normativa vigente, alla pensione di vecchiaia/anticipata si deve tener conto della ipotetica contribuzione figurativa al periodo dall'1.01.2012 al 31.12.2017;
4. residenti nel territorio regionale e licenziato da aziende non operante nel territorio regionale;
5. residenti in Basilicata licenziato da azienda con stabilimento in Regione Basilicata anche se con accentramento contributivo in altre regioni.

Ai predetti lavoratori la mobilità in deroga sarà riconosciuta fino al 31.12.2012 previa verifica dei requisiti soggettivi da parte dell'INPS nonché della normativa vigente in materia nei limiti delle risorse disponibili. Le domande dovranno essere presentate alle competenti sedi INPS a cura degli interessati entro e non oltre il 02.04.2013 pena la decadenza dell'eventuale diritto alla percezione dell'ammortizzatore.

Relativamente agli accordi sottoscritti presso il dipartimento Attività Produttive della regione Basilicata il 15.02.2013 e l'11.03.2013 le Parti all'unanimità approvano i predetti accordi e convengono che i lavoratori interessati dovranno presentare per l'anno 2012 istanza all'INPS competente territorialmente entro e non oltre il 02.04.2013. L'INPS verificherà i requisiti soggettivi e normativi per l'approvazione da parte del tavolo tecnico.



## REGIONE BASILICATA

I lavoratori devono inoltrare l'istanza online alla sede INPS competente indicando obbligatoriamente nel campo "Note" il tipo di prestazione richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto.

ASSESSORI

CONFINDUSTRIA BASILICATA

Federazione Regionale API BASILICATA

CGIL BASILICATA

CISL

UIL

UGL

CISAL

CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO

C.N.A.

CONF.S.A.L.

CONFESERCENTI

LEGA COOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE

CASARTIGIANI

CONFIMPRESEITALIA

TALIA LAVORO U.T. BASILICATA

DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS

UNITA INTERDIPARTIMENTALE DI  
COORDINAMENTO DELLE AZIONI A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE

COMUNE DI FERRANDINA



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE  
POLITICHE DELL'IMPRESA,  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
UFFICIO INDUSTRIA ED ATTIVITA'  
MANIFATTURIERE

Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza  
Tel. 0971/668616/ Fax 0971/668630  
mariano.tramutoli@regione.basilicata.it

In data 11 marzo 2013, presso la sede del Dipartimento Attività Produttive, alla presenza degli Assessori Marcello Pittella e Vincenzo Viti e delle parti datoriali e delle OO. SS., si è convenuto quanto di seguito riportato.

In riferimento alle problematiche pendenti relative all'anno 2012 si conviene di riconoscere il diritto al riconoscimento dell'indennità di mobilità per i lavoratori licenziati dalle aziende di cui al seguente elenco già sottoscritto tra le parti in data 15 febbraio 2013:

- BEA SERVICE - Potenza (n. 1 u.l.);
- CPE - Tito (n. 2 u.l.);
- TECMES - Pisticci (n. 2 u.l.);
- FIREMA - TITO (n. 16 + 8 u.l.);
- FILIVI, MARLANE ed MTI (n. 9 u.l.)

Al tavolo di confronto è emerso la necessità di riconoscere il diritto all'indennità di mobilità anche ai lavoratori licenziati dalle aziende di cui al seguente elenco:

- BARILLA - Matera (n. 3 u.l.);
- FLORAMIATA (n. 4 u. l. residenti in Basilicata - Punto 13 del Verbale di Accordo del 21.11.2012).

Le parti concordano che ai suddetti lavoratori viene riconosciuto il diritto al riconoscimento dell'indennità di mobilità salvo la verifica dei requisiti soggettivi che sarà fatta da parte dell'INPS.